



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.2.2010
COM(2010)67 definitivo

2007/0286 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

relativa alla

**posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni degli impianti industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

relativa alla

**posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni degli impianti industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)**

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2007) 844 definitivo — 2007/0286(COD)]:	21 dicembre 2007
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	14 gennaio 2009
Data del parere del Comitato delle regioni:	9 ottobre 2008
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	10 marzo 2009
Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura (all'unanimità):	15 febbraio 2010

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta è finalizzata a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attuale legislazione sulla prevenzione e la riduzione delle emissioni industriali garantendo un livello elevato di tutela dell'ambiente, riducendo gli oneri amministrativi superflui e limitando al minimo le distorsioni della concorrenza all'interno dell'UE.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

3.1. Osservazioni generali

Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 10 marzo 2009. La Commissione ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio 47 degli 85 emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura. Di questi 47 emendamenti, 32 sono stati accolti, almeno in parte, nella posizione del Consiglio in prima lettura.

La Commissione ha accettato integralmente, in parte o nel loro principio ispiratore gli emendamenti che ritiene idonei a chiarire il contesto della proposta e che non compromettono

il conseguimento dei suoi obiettivi generali. Questi comprendono, in particolare, le modifiche atte a migliorare l'informazione del pubblico in linea con l'impostazione adottata nella proposta della Commissione che mirava a migliorare la trasparenza a livello di autorizzazioni, rispetto dell'applicazione e osservanza.

La Commissione ha respinto gli emendamenti che avrebbero l'effetto di alterare la natura della proposta, ad esempio quelli tesi a ridurre l'ambito di applicazione delle disposizioni che fissano requisiti minimi per i grandi impianti di combustione. Ha inoltre respinto gli emendamenti che potrebbero indurre confusione sotto il profilo giuridico, creare difficoltà a livello di attuazione o che non sarebbero conformi con gli elementi fondamentali della proposta.

3.2. Osservazioni specifiche

3.2.1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio in prima lettura

Trentadue emendamenti (**7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 27, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 75 e 79**) sono stati inseriti a vari livelli nella posizione del Consiglio in prima lettura.

L'emendamento n. **7** aggiunge un utile riferimento alla convenzione di Århus. L'emendamento n. **12** può essere accolto in via di principio perché chiarisce il concetto di "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili". L'emendamento n. **13** viene inserito perché chiarisce la definizione di "pubblico interessato". L'emendamento n. **14** è parzialmente accettabile, nella misura in cui chiarisce la definizione di "tecnica emergente". L'emendamento n. **16** prevede l'inclusione della definizione di "ispezione ambientale". Gli emendamenti nn. **18** e **19** precisano meglio le disposizioni riguardanti le autorizzazioni di vari impianti e operatori. L'emendamento n. **21** può essere accolto in via di principio perché chiarisce le disposizioni in materia di violazione delle condizioni delle autorizzazioni. È possibile accogliere gli emendamenti nn. **27** e **55**, parzialmente e in via di principio, nella misura in cui chiariscono l'organizzazione dello scambio di informazioni sulle BAT. Gli emendamenti nn. **34** e **35** semplificano le disposizioni sull'uso di regole generali vincolanti. L'emendamento n. **36** migliora l'informazione del pubblico in merito agli sviluppi nelle BAT e l'emendamento n. **37** chiarisce le disposizioni sul riesame delle condizioni di autorizzazione. L'emendamento n. **40** si può accogliere in parte perché instaura un nesso con la normativa comunitaria pertinente. Anche l'emendamento n. **44** è parzialmente accettabile in relazione al principio di definire una frequenza minima per le ispezioni, ma la Commissione respinge la frequenza proposta. Gli emendamenti nn. **49** e **50** garantiscono la conformità agli obblighi previsti dalla convenzione di Århus e gli emendamenti nn. **51, 52, 53** e **54** chiariscono le informazioni da mettere a disposizione del pubblico. L'emendamento n. **59** riguarda la comunicazione alla Commissione dei valori limite di emissione fissati dagli Stati membri. L'emendamento n. **64** può essere accolto in linea di principio nella misura in cui chiarisce l'ambito di applicazione rispetto alle fonderie di metalli non ferrosi. L'emendamento n. **65** introduce un utile riferimento al coincenerimento nell'ambito di applicazione (allegato I). Gli emendamenti nn. **66** e **68** possono essere accolti in linea di principio nella misura in cui garantiscono una maggiore chiarezza sull'ambito di applicazione della proposta per quanto riguarda determinate attività di gestione dei rifiuti. Gli emendamenti nn. **71, 72, 73** e **75** si possono accogliere, parzialmente e in via di principio, perché garantiscono una maggiore coerenza per quanto riguarda le deroghe concesse agli impianti di

combustione in esercizio per un numero di ore limitato o utilizzati in caso di emergenza e non affievoliscono gli obblighi della legislazione in vigore. L'emendamento n. **79** può essere accolto in parte perché reintroduce nella legislazione vigente le disposizioni in materia di monitoraggio delle diossine.

3.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione, ma inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio in prima lettura

Dodici emendamenti (**15, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 41, 47, 93** (uguale al **115**), **97** e **117**) sono stati respinti dalla Commissione ma sono stati accolti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio in prima lettura.

L'emendamento n. **15** è stato respinto perché non aggiungeva alcun elemento di chiarezza alla proposta. L'emendamento è stato parzialmente accolto nella posizione del Consiglio in prima lettura per quanto riguarda la definizione di "relazione di riferimento"; tale inclusione può essere accettata come chiarimento della definizione.

Gli emendamenti nn. **22, 23, 29** e **41** riguardanti la protezione del suolo sono stati respinti dalla Commissione perché ritenuti non conformi alla proposta della Commissione o perché non aggiungono chiarezza al testo. Essi sono inclusi, parzialmente e in linea di principio, nella posizione del Consiglio in prima lettura quando chiariscono le misure di protezione del suolo istituite dalla proposta e risultano pertanto accettabili. L'emendamento n. **33** riguardante il controllo del suolo e delle acque sotterranee viene respinto in quanto assicura una minore tutela dell'ambiente, ma viene inserito integralmente nella posizione del Consiglio in prima lettura.

L'emendamento n. **31**, che fissa valori limite di emissione, è stato respinto dalla Commissione perché ritenuto incompatibile con uno dei principi di base della proposta della Commissione, in quanto riduce sensibilmente il livello di tutela dell'ambiente. L'emendamento viene accolto, parzialmente e in linea di principio, nella posizione del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di garantire che i livelli di emissione associati alle BAT non vengano superati; in tal senso la Commissione può accettarlo. La Commissione ha respinto l'emendamento n. **32** perché le modifiche proposte sono incompatibili con il resto della proposta; esso tuttavia è stato inserito, in via di principio, nella posizione del Consiglio in prima lettura per quanto riguarda l'aspetto dell'informazione del pubblico sulla deviazione dai livelli di emissione associati alla BAT; in tal senso può essere accolto.

La posizione del Consiglio in prima lettura accoglie la proposta di sopprimere le disposizioni sulla partecipazione del pubblico all'adozione di disposizioni generali vincolanti contenuta nell'emendamento n. **47**. L'emendamento n. **93** (uguale al **115**) riguardante l'allevamento intensivo di pollame è stato respinto dalla Commissione perché garantirebbe un livello inferiore di tutela ambientale rispetto a quello della proposta; la posizione del Consiglio in prima lettura, tuttavia, lo accoglie integralmente. L'emendamento n. **117** riguarda l'ambito di applicazione delle attività di fabbricazione di prodotti ceramici ed è stato respinto dalla Commissione perché ridurrebbe il campo di applicazione della legislazione rispetto alla situazione attuale; l'emendamento è stato inserito parzialmente nella posizione del Consiglio in prima lettura in maniera tale che la Commissione può accoglierlo. La Commissione ha respinto l'emendamento n. **97** riguardante un aumento dei valori limite di emissione per i NOx in determinati grandi impianti di combustione perché ridurrebbe gli obiettivi ambientali

della proposta; l'emendamento è stato tuttavia inserito in linea di principio nella posizione del Consiglio in prima lettura con una formulazione che la Commissione può accogliere.

3.2.3. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione integralmente, in parte o in linea di principio, ma non inseriti nella posizione del Consiglio in prima lettura

Quindici emendamenti (**1, 5, 6, 8, 20, 42, 43, 46, 48, 56, 58, 60, 61, 62 e 69**) sono stati accolti integralmente, in parte o in linea di principio dalla Commissione ma non inseriti nella posizione del Consiglio in prima lettura. Essi riguardano la formulazione dei considerando, la comunicazione in materia di osservanza, l'informazione dell'autorità competente dopo la cessazione delle attività, le relazioni di ispezione, la definizione di "pubblico interessato", le tecnologie emergenti, il monitoraggio, l'informazione del pubblico, la modifica degli allegati, l'istituzione di nuovi requisiti minimi aggiuntivi tramite la procedura del comitato di regolamentazione e l'istituzione di orientamenti sull'allevamento intensivo di pollame.

3.2.4. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione del Consiglio in prima lettura

Ventisei emendamenti (**2, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 24, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 45, 57, 63, 67, 70, 76, 77, 78, 80, 114, 129 e 133**) sono stati respinti da entrambe le istituzioni.

Gli emendamenti nn. **2, 3, 4, 9, 10 e 11** sono respinti da entrambe le istituzioni perché incompatibili con le finalità dei considerando. L'emendamento n. **17**, riguardante la definizione di "disposizioni generali vincolanti", viene respinto sia dalla Commissione che dal Consiglio perché non fornisce chiarimenti né un valore aggiunto al testo. Gli emendamenti nn. **24, 25 e 26** riguardanti il contenuto della domanda di autorizzazione, l'emendamento n. **28** sulle condizioni contenute nell'autorizzazione ai fini della protezione del suolo, l'emendamento n. **30** sulla determinazione della BAT e gli emendamenti nn. **38 e 39** sul riesame dell'autorizzazione sono stati respinti da entrambe le istituzioni perché ripetitivi o perché avrebbero creato confusione sotto il profilo giuridico a livello di attuazione. L'emendamento n. **114** sullo spargimento degli effluenti di allevamento non è compatibile con la posizione del Consiglio in prima lettura ed è stato pertanto respinto da entrambe le istituzioni. L'emendamento n. **45** sulle ispezioni straordinarie non è chiaro e creerebbe difficoltà a livello di attuazione; per questo motivo è stato respinto da entrambe le istituzioni. L'emendamento n. **57** è stato respinto dalla Commissione e dal Consiglio perché limiterebbe l'applicabilità della disposizione riguardante l'estensione degli impianti di combustione. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del Capo II della proposta (allegato I), gli emendamenti nn. **63, 67, 70 e 129** sono respinti da entrambe le istituzioni perché incompatibili con la posizione del Consiglio in prima lettura. L'emendamento n. **133** è stato respinto da entrambe le istituzioni perché escluderebbe alcuni impianti di combustione dal campo di applicazione della legislazione vigente. L'emendamento n. **76** è respinto dalla Commissione e dal Consiglio perché amplierebbe l'ambito del monitoraggio delle emissioni di CO agli impianti di combustione per i quali non sono fissati valori limite di emissione. L'emendamento n. **77** è respinto da entrambe le istituzioni perché modificherebbe il regime di conformità per gli impianti di combustione. Gli emendamenti nn. **78 e 80**, riguardanti le deroghe per il monitoraggio delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti, sono respinti da entrambe le istituzioni perché incompatibili con la proposta della Commissione e con la posizione del Consiglio in prima lettura.

3.2.5. *Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta*

Le principali modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione sono le seguenti.

Scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT). La posizione del Consiglio in prima lettura mantiene il principio e il contenuto delle disposizioni sullo scambio di informazioni proposti dalla Commissione e aggiunge disposizioni sul ruolo del forum; allo stesso tempo fornisce altri dettagli sul processo di redazione dei documenti di riferimento sulle BAT e sul loro contenuto. La Commissione concorda con l'inclusione di tali disposizioni supplementari, che sono compatibili con l'attuale processo di redazione dei documenti di riferimento. La Commissione si rammarica, tuttavia, che la posizione del Consiglio in prima lettura preveda l'adozione di orientamenti non vincolanti con riferimento all'articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d), mediante la procedura del comitato di regolamentazione, posto che, a norma del trattato, la Commissione ha il diritto di adottarli in piena autonomia. La disposizione della posizione del Consiglio in prima lettura non può incidere su tale diritto (cfr. dichiarazione nell'allegato alla presente comunicazione).

Procedura di adozione delle conclusioni sulle BAT. La posizione del Consiglio in prima lettura prevede che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, le conclusioni sulle BAT (cioè le parti dei documenti di riferimento sulle BAT che definiscono, in particolare, i livelli di emissione associati alle BAT) siano adottate tramite la procedura del comitato di regolamentazione (articolo 291 del TFUE). Tuttavia, nell'accordo politico del Consiglio è stata proposta la procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione non condivide la posizione del Consiglio secondo la quale l'articolo 291 del TFUE sia la base giuridica più opportuna per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 5. Dette misure sono infatti di applicazione generale e sono intese a integrare l'atto di base con alcuni elementi nuovi non essenziali. Ne consegue pertanto che la loro adozione dovrebbe ricadere nell'ambito della procedura degli atti delegati (articolo 290 del TFUE) (cfr. dichiarazione nell'allegato alla presente comunicazione).

La Commissione rileva inoltre che le modifiche introdotte dal Consiglio comporteranno nuovi compiti per la Commissione, facendo aumentare le risorse che quest'ultima dovrà destinare alla procedura di redazione e adozione dei documenti di riferimento sulle BAT.

Valori limite di emissione in relazione ai livelli di emissione associati alle BAT. L'articolo 15, paragrafo 3, della posizione del Consiglio in prima lettura assicura maggiore flessibilità alle autorità competenti nella definizione dei valori limite di emissione, garantendo nel contempo che le emissioni non superino i livelli associati alle BAT descritti nelle conclusioni sulle BAT. La Commissione si rammarica per l'introduzione di tali modifiche ma può accettare questa impostazione visto che sono state introdotte le necessarie salvaguardie con i requisiti in materia di monitoraggio e di comunicazione al fine di garantire la conformità agli obiettivi ambientali attesi. Viene mantenuta la possibilità di concedere una deroga all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, in alcuni casi specifici in base a determinati criteri; la Commissione tuttavia si rammarica che tali criteri non vengano più specificati tramite la procedura del comitato di regolamentazione ma sulla base di orientamenti. Tuttavia, al fine di raggiungere un accordo, la Commissione può accettare questa impostazione.

Valutazione dei poteri da conferire alla Commissione in relazione all'articolo 41 (norme per gli impianti di combustione) e all'articolo 48, paragrafo 5 (monitoraggio di talune emissioni prodotte dagli impianti di incenerimento dei rifiuti). La Commissione non condivide la posizione del Consiglio secondo la quale l'articolo 291 del TFUE sia la base giuridica più opportuna per l'adozione delle misure di cui agli articoli 41 e 48, paragrafo 5. Dette misure sono infatti di applicazione generale e sono intese a integrare l'atto di base con alcuni elementi nuovi non essenziali. Ne consegue pertanto che l'adozione dovrebbe ricadere nell'ambito della procedura degli atti delegati (articolo 290 del TFUE) (cfr. dichiarazione nell'allegato alla presente comunicazione).

Riesame delle autorizzazioni. Nella posizione del Consiglio in prima lettura viene mantenuto l'obbligo, proposto dalla Commissione alle autorità competenti, di riesaminare e, se necessario, aggiornare le condizioni dell'autorizzazione dopo la pubblicazione di una decisione sulle conclusioni sulle BAT. La posizione del Consiglio in prima lettura, tuttavia, estende il periodo da quattro a cinque anni dopo la pubblicazione. La Commissione si spiace di questa modifica ma può accettarla visto che l'estensione è limitata e la frequenza effettiva del riesame dell'autorizzazione resta invariata.

Protezione del suolo. La posizione del Consiglio in prima lettura prevede che, tra le condizioni dell'autorizzazione, figurino requisiti supplementari per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. L'approccio di definire frequenze minime per il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee viene mantenuto, ma le autorità competenti possono stabilire di ridurre la frequenza del monitoraggio in base a una valutazione sistematica del rischio di contaminazione. La posizione del Consiglio in prima lettura mantiene le disposizioni riguardanti l'istituzione di relazioni di riferimento come pure i requisiti in caso di cessazione delle attività, introducendo contemporaneamente un elemento di flessibilità per l'attuazione delle disposizioni. Pur preferendo la proposta originaria, la Commissione può accogliere le modifiche, che non intaccano i principi di base della proposta.

Ispezioni. La posizione del Consiglio in prima lettura conserva l'approccio della proposta con le modifiche illustrate di seguito. Per determinare il tempo che deve intercorrere tra due visite in loco di un impianto occorre procedere ad una valutazione sistematica dei rischi ambientali (la proposta prevedeva invece che la valutazione dei rischi fosse effettuata solo in deroga all'obbligo di un'ispezione annuale). Tale periodo di tempo non può essere superiore a uno o tre anni per gli impianti che presentano, rispettivamente, i rischi più elevati o meno elevati. La Commissione ritiene utile questa disposizione perché fornisce delle salvaguardie per la definizione della frequenza delle visite in loco. Pur rammaricandosi per il mancato ricorso alla procedura del comitato di regolamentazione per la definizione dei criteri sulla valutazione dei rischi, la Commissione ritiene che i criteri istituiti dalla posizione del Consiglio in prima lettura siano adeguati.

Data di inizio per i grandi impianti di combustione nuovi. La posizione del Consiglio in prima lettura anticipa la data di applicazione delle norme per i grandi impianti di combustione nuovi dal 2016 a due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. La Commissione concorda con tale data visto che le nuove norme sono state ritenute BAT per i nuovi impianti sin dal 2006 e gli impianti in questione possono conformarsi ai nuovi limiti sia sotto il profilo tecnico che economico.

Flessibilità temporanee per i grandi impianti di combustione esistenti. La posizione del Consiglio in prima lettura introduce i seguenti elementi provvisori di flessibilità:

- anche se la data di entrata in vigore dei nuovi limiti di emissione rimane il 1° gennaio 2016, gli Stati membri possono attuare, fino alla fine del 2020, un piano nazionale transitorio a condizione che le emissioni totali degli impianti inseriti nel piano non superino tetti annui decrescenti linearmente tra il 2016 e il 2019. A partire dal 2019 i tetti rimangono uguali fino alla fine del 2020;
- eventuale deroga alla conformità ai nuovi valori limite di emissione per le seguenti tipologie di impianti: fino alla fine del 2023, per gli impianti con una durata di vita limitata (non più di 20 000 ore di esercizio); fino alla fine del 2019 per gli impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati; fino alla fine del 2023 per gli impianti di teleriscaldamento che soddisfano determinate condizioni.

Anche se la Commissione preferirebbe evitare tali deroghe, può comunque accogliere queste disposizioni al fine di raggiungere un accordo, tenuto conto del fatto che le deroghe sono transitorie e che viene mantenuta l'integrità ambientale della proposta, agevolando nel contempo l'impegno degli Stati membri volto ad adeguare al più presto i grandi impianti di combustione alle BAT.

Requisiti specifici per alcuni grandi impianti di combustione. La posizione del Consiglio in prima lettura istituisce valori limite di emissione diversi per gli impianti che rimangono in esercizio per un numero limitato di ore (massimo 1 500 ore l'anno) e introduce tassi di desolfurazione minimi per gli impianti che non sono in grado di rispettare i valori limite di emissione per l'SO₂, anche applicando le BAT, a causa delle caratteristiche specifiche dei combustibili solidi indigeni utilizzati. La Commissione ritiene che queste disposizioni siano utili e giustificate per affrontare le questioni tecniche specifiche sollevate, nel rispetto dell'integrità ambientale della proposta.

Norme di aggregazione per gli impianti di combustione. La posizione del Consiglio in prima lettura introduce una soglia "de minimis" pari a 15 MW per l'applicazione delle norme di aggregazione. Ne consegue che le piccole unità individuali saranno escluse dal calcolo della capacità totale di un impianto di combustione composto da varie unità che scaricano le emissioni attraverso un camino comune. La Commissione si rammarica del fatto che, con tale disposizione, il Consiglio indebolisca l'applicazione della regola di aggregazione, ma può accogliere la soglia di 15 MW visto che essa dovrebbe interessare piccoli impianti con limitate ripercussioni ambientali.

Clausola di riesame per alcuni grandi impianti di combustione. La posizione del Consiglio in prima lettura introduce una clausola che prevede che la Commissione riesamini la necessità di modificare e istituire valori limite per alcuni impianti di combustione specifici che non sono oggetto di norme minime o per i quali non sarebbe possibile rivedere i requisiti minimi fissati dalla legislazione attuale per mancanza di dati aggiornati sulle BAT; la posizione stabilisce inoltre che la Commissione presenti eventualmente una proposta legislativa entro la fine del 2013. La Commissione è favorevole alla clausola di riesame perché permette di tener conto dell'esito della revisione dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti nell'ambito del processo di riesame.

Campo di applicazione. La Commissione aveva proposto di ampliare il campo di applicazione della legislazione in vigore per quanto riguarda determinate attività. La posizione del Consiglio in prima lettura non prevede l'ampliamento proposto per la combustione di combustibili in impianti con una potenza termica complessiva compresa tra 20 e 50 MW e l'allevamento intensivo di bestiame. La posizione del Consiglio in prima lettura modifica, inoltre, il campo di applicazione proposto per quanto riguarda le attività di gestione dei rifiuti e la fabbricazione di prodotti ceramici. La posizione del Consiglio in prima lettura sopprime, inoltre, il requisito contenuto nella proposta che prevedeva che lo spargimento degli effluenti di allevamento si fondasse sulle BAT. Pur preferendo la sua proposta originaria in merito all'estensione del campo di applicazione e la propria proposta sulla gestione degli effluenti, la Commissione può accogliere le modifiche alla luce della clausola di revisione su questi aspetti specifici.

Scambio dei diritti di emissione di NOx ed SO₂. La posizione del Consiglio in prima lettura introduce un considerando che prevede di esaminare le possibilità offerte da strumenti di mercato come lo scambio dei diritti di emissione per NOx ed SO₂. Questa impostazione rispecchia la valutazione che la Commissione sta effettuando, senza pregiudicarne l'esito.

Esercizio della delega e obiezione agli atti delegati (articoli 76 e 78). In linea con la comunicazione sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹ e in base all'analisi delle misure specifiche previste nella posizione del Consiglio e considerato anche il diritto di revoca contemplato dal testo della Presidenza, la Commissione è favorevole a una delega dei poteri a tempo indeterminato, ma può accogliere l'impostazione proposta dal Consiglio (cioè un periodo di 5 anni con rinnovo tacito). La Commissione si rammarica inoltre che la posizione del Consiglio in prima lettura introduca un limite di tre mesi entro il quale il Consiglio e il Parlamento europeo possono opporsi all'atto delegato. La Commissione è favorevole a un limite massimo di due mesi, eventualmente prorogabile di un altro mese su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal modo la procedura sarebbe più efficiente, senza che il principio dei tre mesi complessivi sia messo in gioco.

Consultazione di esperti nei lavori preparatori per l'adozione degli atti delegati (considerando 39)

La Commissione non è favorevole al considerando sulla consultazione di esperti nei lavori preparatori per l'adozione degli atti delegati. La Commissione ritiene che i gruppi di esperti non possano svolgere un ruolo istituzionale formale. Per questo le disposizioni finalizzate a coinvolgere gli esperti nella preparazione degli atti delegati non possono far parte degli atti di base. A questo proposito la Commissione rimanda alla propria comunicazione del 9 dicembre 2009.

4. CONCLUSIONI

Le modifiche introdotte dal Consiglio sono accettabili posto che sono coerenti e si fondano sulla proposta della Commissione, ad eccezione di alcune valutazioni del Consiglio sul conferimento di poteri alla Commissione, come previsto dagli articoli 290 e 291 del TFUE. La Commissione si oppone pertanto alla posizione del Consiglio in prima lettura adottata all'unanimità il 15 febbraio 2010.

¹ COM(2009)673 definitivo.

ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione sulle tavole di concordanza

La Commissione ricorda la propria posizione riguardo all'elaborazione di tavole di concordanza fra le misure di attuazione adottate dagli Stati membri e la direttiva, nell'interesse dei cittadini, della trasparenza, al fine di legiferare meglio nonché di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali alle disposizioni comunitarie.

Nella fattispecie, la Commissione non si oppone ad un accordo in sede di Consiglio al fine di concludere positivamente la procedura interistituzionale su questo fascicolo e alla luce delle discussioni attualmente in corso su questa materia tra le istituzioni.

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d)

La Commissione ritiene che l'adozione, da parte sua, di orientamenti non vincolanti non debba essere sottoposta alla procedura del comitato visto che, ai sensi del trattato, la Commissione ha piena facoltà di farlo in maniera autonoma.

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d), relative all'adozione degli orientamenti mediante procedura di regolamentazione non possano incidere su tale diritto.

Dichiarazione della Commissione in merito alla valutazione dei poteri da conferire alla Commissione con riferimento all'articolo 13, paragrafo 5, all'articolo 41 e all'articolo 48, paragrafo 5

La Commissione non condivide la posizione del Consiglio secondo la quale l'articolo 291 del TFUE sia la base giuridica più opportuna per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 5, all'articolo 41 e all'articolo 48, paragrafo 5. Dette misure sono infatti di applicazione generale e sono intese ad integrare l'atto di base con alcuni elementi nuovi non essenziali. Ne consegue pertanto che la loro adozione dovrebbe ricadere nell'ambito della procedura degli atti delegati (articolo 290 del TFUE).